



Comune di Fisciano

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00189/2020

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Ordinanza chiusura scuole

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.";

Considerato che la Campania è stata inserita nell'allegato 2 (ZONA ARANCIONE) della richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 7 dicembre 2020 ad "OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.- Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea. " e in particolare i seguenti punti: fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria

diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. E' demandato all'Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità

sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari;

Preso atto della decisione del coordinamento dei Sindaci della Valle dell'Irno;

Sentito il Dipartimento di Prevenzione Asl SA/2 di Mercato San Severino;

Considerato che il COC sulla rilevazione dei dati raccolti ha rilevato una situazione epidemiologica ancora evidente per procedere ad un rientro in presenza;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'analisi dei dati presenti sul territorio comunale degli ultimi giorni;

Ritenuto necessario adottare le seguenti ulteriori misure per contenere il contagio nella popolazione: La sospensione dal 09 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto ;

- la chiusura al pubblico dei Parchi e Ville comunali nonché dell'area naturalistica Frassineto;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio Comunale

La sospensione dal 09 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto

Dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie.

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.

3) a far data dal giorno 8 dicembre 2020 e fino al giorno 6 gennaio 2021, la chiusura al pubblico dei Parchi e Ville comunali nonché dell'area naturalistica Frassineto;

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DEMANDA

ai Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio Comunale l'organizzazione della didattica a distanza (DAD) ed eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, quali ad esempio gli alunni affetti da spettro autistico.

MANDA

la presente ordinanza:

- alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivi R Nicodemi di Fisciano;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. De Caro di Lancusi;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Agrario di Salerno;
- ai rispettivi Dirigenti di Scuole Private e Paritarie;
- al Responsabile del Settore "AA.II."
- al Responsabile del Settore " Patrimonio e Ambiente";
- al Comando di Polizia Locale di Fisciano;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Fisciano;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Fisciano e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Comune di Fisciano lì, 08/12/2020

IL SINDACO
VINCENZO SESSA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.